

ILL.MO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

*

RICORSO

**e contestuale istanza d'integrazione del contraddittorio
mediante notifica per pubblici proclami**

per

Elisabetta CARUSO, nata a Catania il 13/1/1974, C.F. CRSLBT74A53C351I, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente astto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71I06c351z), con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensorefabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

*

IN FATTO

La prof.ssa Caruso, in data 25/5/2022, ha presentato domanda di inserimento (ALL.1) nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il conferimento degli incarichi d'insegnamento a tempo determinato in provincia di Catania nel biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024 (GPS istituite con l'art.1-quater D.L. 126/2019 e, da ultimo, disciplinate dall'O.M. n.112/2022).

In particolare, è stato richiesto l'inserimento in GPS per le seguenti discipline:

A012 – “*Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*”

A018 – “*Filosofia e Scienze umane*”;

A022 – “*Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado*”.

ADSS – “*Sostegno scuola secondaria II grado*”.

Quanto, specificamente, a tale ultima disciplina ADSS – “Sostegno scuola secondaria II grado”, la prof.ssa Caruso ha avuto accesso alla relativa GPS grazie al titolo di specializzazione nel sostegno già in corso di acquisizione al momento di presentazione della domanda del 25/5/22 e, poi, oggetto di scioglimento della riserva dopo il suo effettivo conseguimento in data 13/7/2022 (ALL.2) mediante l'apposito modello di dichiarazione presentato il 14/7/2022 (ALL.3).

La medesima ricorrente, essendo in possesso anche di Laurea magistrale in “Filologia moderna” – LM 14 conseguita il 16/9/2020, ha provveduto a richiederne la



relativa valutazione in tutte le discipline d'interesse e precisamente: nella A012 quale titolo d'accesso, nella A018 quale titolo ulteriore, nella A022 quale titolo d'accesso e nel sostegno quale titolo ulteriore. Specificamente, per quanto attiene a tale ultima disciplina, la **Tabella A7 allegata all' OM n.112/2022** (*"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado"*) (ALL.4) **lett.B** (*"Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso"*) **punto 2** prevede l'attribuzione di **3 punti** per il *"Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 ..."* ossia al *"Titolo di specializzazione sul sostegno"* (come nel caso della ricorrente che ha avuto accesso al TFA mediante diverso titolo di studio, come da ALL.5).

Accadeva, tuttavia, che la relativa dichiarazione di possesso del titolo di laurea di cui sopra veniva regolarmente acquisita dal sistema informatico per le altre classi di concorso ma non per il sostegno ADSS (peraltro, di maggiore interesse per la ricorrente in relazione alle più concrete *chances* lavorative).

E, infatti, a seguito della pubblicazione delle GPS in data 1/8/22 (ALL. 6), la prof.ssa Caruso si avvedeva che nel sostegno le erano stati attribuiti 44 punti complessivi (in luogo dei 47 spettanti), di cui 36 quale valutazione del *"Titolo d'accesso"*, consistente nella citata specializzazione sostegno TFA, e soltanto 8 punti (in luogo di 11) per *"Titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso"* (Punto B2):

- Punti 6 per certificazione linguistica di livello C2 ESOL International All Modes (C2 CEFR) conseguita il 4/4/2022 presso ESB English Speaking Board;
- Punti 0,5 per certificazione informatica *Utilizzo della LIM nella didattica* conseguita il 14/4/2022 presso la Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Mosati;
- Punti 0,5 per certificazione informatica *Corso Coding* conseguita il 18/3/2022 presso la Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Mosati;
- Punti 0,5 per certificazione informatica *Utilizzo del tablet nella didattica* conseguita il 23/3/2022 presso la Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Mosati;



- Punti 0,5 per certificazione informatica *Strumenti informatici innovativi per la didattica* conseguita il 12/4/2022 presso la Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Mosati.

Mancava, quindi, proprio la prevista attribuzione di 3 punti relativamente al citato titolo di Laurea magistrale in “*Filologia moderna*” – LM 14, nonostante lo stesso fosse stato inserito contestualmente agli altri titoli di cui sopra e con l’ulteriore anomalia che il medesimo titolo di laurea LM14 risulta, invece, regolarmente acquisito nelle altre classi di concorso A12, A18 e A22.

Conseguentemente, già in data 3/8/2022, la ricorrente si è premurata di indirizzare all’ Ambito Territoriale di Catania apposita pec di reclamo con richiesta di attribuzione di ulteriori punti 3 in relazione al titolo di laurea in questione (ALL.7).

Reclamo reiterato da lì a poco con ulteriore pec del 5/8/2022 (ALL. 8).

Sennonchè, l’Amministrazione scolastica non ha mai provveduto a dare riscontro alcuno alle suddette comunicazioni.

Peraltro, il suddetto ammanco di 3 punti si è, in seguito, rivelato determinante in termini di esclusione della ricorrente dagli incarichi d’insegnamento nel sostegno per il corrente a.s. 2022/23, atteso che, come si evince dal bollettino delle nomine pubblicato il 16/9/2022 (ALL.9), l’Ambito Territoriale di Catania ha conferito incarichi “fino al termine delle attività didattiche” a docenti di sostegno ADSS con punteggio fino a 46; e la prof.ssa Caruso, come già evidenziato, ove le fosse stato valutato il titolo di laurea di cui sopra anche nella graduatoria ADSS, avrebbe ivi raggiunto un punteggio complessivo di 47,00 e, quindi, avrebbe potuto conseguire il suo primo incarico d’insegnamento nella scuola pubblica.

Il pregiudizio, poi, è destinato a riverberarsi anche per il futuro, attesa la prevista efficacia biennale della GPS oggi contestata.

Da ciò l’odierno ricorso.

*

IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART.1 COMMA 2 *BIS* L. 241/1990, ART.3 E 97 COST, ARTT. 1175-1375 C.C – MANCATA ATTIVAZIONE DEL C.D. *SOCCORSO ISTRUTTORIO*: VIOLAZIONE ART. 6 L. 241/1990; VIOLAZIONE ART. 71 DPR 445/2000; VIOLAZIONE ART. 8



O.M. n.112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 97 COST).

Ingiusta ed illegittima è la negazione alla ricorrente dei 3 punti spettanti nella GPS di Sostegno ADSS a titolo di valutazione della Laurea magistrale filologia moderna – LM 14 quale “titolo ulteriore” ai sensi del punto B2 Tabella A/7 nonostante il medesimo titolo stesso fosse stato regolarmente dichiarato (seppur non acquisito dal sistema) per la disciplina medesima e, comunque, essendo evidente che non poteva l'Amministrazione scolastica – a fronte di una duplice, immediata, richiesta di rettifica – disconoscere l'esistenza del titolo regolarmente valutato nelle altre classi di concorso.

Invero, non può, al riguardo, sfuggire come la condotta tenuta dall'Ambito scolastico di Catania si appalesi contraria ai principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra i cittadini e la p.a., come già rinvenibile dagli artt.3 e 97 Cost e da ultimo inequivocabilmente sancito dall'art.1 comma 2 bis L. 241/1990: *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”* (comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020).

In particolare, benché fosse certo il pieno possesso del titolo di cui si discute e la valutabilità dello stesso nella graduatoria di sostegno della scuola secondaria di II grado, l'Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il c.d. soccorso istruttorio per l'emenda del palese ed incolpevole errore di compilazione in cui era incorsa la ricorrente.

D'altronde, il suddetto istituto istruttorio, oltre che risiedere nei già richiamati canoni generali di buona fede e correttezza, è anche codificato in numerose previsioni dell'ordinamento.

Ad esempio, l'art. 6 comma 1 lett. b della L. 241/1990 dispone che: *“Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il **rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.



Analogamente, l'art. 71 comma 3 del DPR n.445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (quale quella compilata dalla ricorrente ai fini dell'inclusione in GPS), prescrive che: *"Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla **regolarizzazione o al completamento della dichiarazione**"*.

La stessa OM n.112/2022 che ha disciplinato le modalità di formazione delle GPS per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, all'art. 8 commi 5 e 6 prevede l'obbligo di verifica e rettifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti da parte degli uffici e delle istituzioni scolastiche deputati a trattare le domande d'inserimento e aggiornamento nelle GPS, prescrivendo testualmente che: *"5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio ..."*.

Verifiche e rettifiche che, nell'ottica di una leale ed unitaria procedura di valutazione, non possono essere intese soltanto in danno dei candidati ma anche in loro soccorso.

D'altro canto, l'ingiusto arretramento in graduatoria e la conseguente esclusione dal conferimento degli incarichi di un candidato che pur possiede, con certezza, determinati titoli professionali e che ne ha fatto, altresì, tempestiva menzione in domanda, finisce col ledere gli stessi principi di meritocrazia e di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), favorendo, nell'accesso ai pubblici impieghi, personale dotato di minore qualificazione e preparazione.

La giurisprudenza lavoristica ha, peraltro, già vagliato analoghi casi di mancata valutazione dei titoli in GPS per errori di compilazione delle relative domande da parte dei candidati, censurando espressamente la condotta formalistica dell'Amministrazione scolastica e, comunque, inadempiente ai doveri di soccorso istruttorio.

Si richiama, ad esempio, Tribunale Lavoro di Roma, sentenza n.2733/2022:



“Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quindi, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Risulta evidente che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all’effettiva volontà dell’interessata, emergente dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un’idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n.1418/2016)”.

Ancora più recentemente, il medesimo **Tribunale Lavoro di Roma**, con l’**ordinanza cautelare del 3/3/2023 resa nel proc.1316/2023 RG** (relativo ad analoga fattispecie), ha affermato quanto segue:

<<Oggetto del presente giudizio è verificare se compilata la domanda si possa far ricorso al soccorso istruttorio e, quindi, ottenere il riconoscimento dei punti anche per la graduatoria di sostegno avendo indicato i titoli nella domanda erroneamente solo per le graduatorie di cui alle classi di concorso diverse dal sostegno ed avendo presentata tale richiesta all’amministrazione con pec dell’agosto e dell’ottobre 2022. Si precisa che l’art. 6, comma 1, lett. b, L. n.241 del 1990, stabilisce che: “Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

*L’art. 71 c. 3 del DPR n.445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (quale quella compilata dalla ricorrente ai fini dell’inclusione in GPS), prevede che: “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla **regolarizzazione o al completamento della dichiarazione**”.*

La stessa OM n.112/2022 che ha disciplinato le modalità di formazione delle GPS per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, all’art. 8 commi 5 e 6 afferma:



“5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio ...”.

Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, appare legittima la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio legato ai titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso, comunque indicati nella domanda, se pur per le classi di concorso diverse da quella per cui oggi è causa, in base all’istituto del soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, avendo la stessa compilato la domanda nei termini previsti e possedendo i titoli rivendicati. Il soccorso istruttorio consente, infatti, di adeguare la domanda alla documentazione relativa ai titoli posseduti ed indicati già nella domanda stessa ma in sezioni relative ad altre classi di concorso (...)>>.

Analogamente, si è espresso il **Tribunale Lavoro di Frosinone** con la **sentenza n.161/2022** resa su analoga fattispecie di domanda di aggiornamento delle GPS di una docente recante un’erronea dichiarazione dei servizi:

“Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b), della L. n.241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l’esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero”.

Anche il **Tribunale Lavoro di La Spezia**, con l’**ordinanza cautelare del 19/1/2021** (R.G. n.1108/2020) ha avuto occasione di rilevare come:



<<L'art. 6, comma 1, lett. b, L. n.241 del 1990, prevede che "Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

E' noto che questa – e poi altre disposizioni (art. 71, comma 3, D.P.R. n.445/2000), anche più specifiche (come p. es., l'art. 83, d. lgs. n. 50 del 2016, c.d. codice degli appalti) – introducono, nell'ottica di un' Amministrazione ispirata ai principi di trasparenza imparzialità ma pure giusto procedimento, lealtà e correttezza nei rapporti col cittadino, l'obbligo per la medesima di attivarsi per superare o far constare mere carenze di allegazione e prova (in una parola, istruttorie), che possono affliggere un atto o una domanda ad essa presentato (v. p. es., tra le prime, C. Stato 2 apr. 2002, n. 127; Id. A.P., 25 feb. 2014, n. 9).

La giurisprudenza amministrativa, muovendosi in quest'ottica, non ammette il ricorso istruttorio quando l'atto o la domanda sia insanabilmente viziato, anche per effetto dell'incompletezza di una sua parte o per la mancanza di un allegato, non quando l'atto o la domanda sia valido ma carente sotto un profilo più strettamente probatorio (v., p. es. C. Stato 20 ago. 2018 n. 4959) (...).

Questo principio può trovare, almeno con la sommarietà propria di questa fase, applicazione nel caso di specie: infatti, la domanda non è invalida, il ricorrente ha allegato i servizi prestati nel passato, onde l'aver omissso di inserire (o il non essersi telematicamente inserito) quello di cui all' a.s. 2019/20 va considerato come una mera incompletezza e non come una consapevole rinuncia ad avvalersene; tanto più che il ricorrente, avvedutosi della mancanza, ha provveduto subito dopo, ma a termini chiusi, a segnalarla, chiedendo di porvi rimedio (...).

Questa considerazione appare importante, poichè anche la giurisprudenza più recente – che, nei concorsi pubblici, ha escluso il soccorso istruttorio per venire incontro al candidato che, nella sua domanda, abbia omissso di indicare il possesso di determinati titoli utilmente valutabili – ha fatto salva l'applicazione dell'istituto laddove, sulla scorta dei principi in tema di errore (artt. 1428, 1431, 1433 c.c.), appaia riconoscibile all'altra parte (id est, alla stessa Amministrazione) lo sbaglio o



l'omissione in cui è incorso il candidato (C. Stato 22 nov. 2019, n. 7975, in motivaz., ove richiama l'Id. 20 giu. 2019, n. 4198).

Da questo punto di vista, l'errore per omissione era riconoscibile.

Il principio del soccorso, inoltre, non appare sconosciuto nella procedura che ci occupa.

Infatti, l'art. 8, o.m. n. 60 del 2020 (....) prevede che:

“5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.

(...)

Queste disposizioni possono leggersi come dovere di verifica e rettifica, in capo all'Amministrazione, non solo in danno dell'aspirante (laddove, p. es., abbia indicato titoli non veritieri o non valutabili), ma anche “in soccorso” della sua posizione, qualora ricorrano, come nel caso di specie, i presupposti appena visti.>>.

*Così anche il **Tribunale Lavoro di Campobasso** nella recentissima **sentenza n.141/2022**:*

“La Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame il ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi al solo errore di inserimento (avendo il ricorrente ommesso di cliccare sull'aggiornamento) e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. La giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio n.2958/21 e CGAS ordinanza n.44/21) ha osservato che “la



modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato", "pertanto, risulta illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del punteggio, ha ommesso di valutare gli anni di servizio, posto che l'Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente, provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti".

E ad identiche conclusioni è pervenuta, sempre in materia di GPS, la **Corte d'Appello di Genova** con la **sentenza n. 14/2022**:

"Secondo la disciplina richiamata, è prevista una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatizzate, con l'inoltro delle domande in via telematica e la successiva attribuzione provvisoria di un punteggio "proposto" dal sistema sulla base dei titoli dichiarati dal candidato nella domanda. La proposta di punteggio viene poi valutata dagli uffici scolastici territoriali (anche attraverso deleghe a scuole "polo"), i quali procedono al raffronto dei titoli dichiarati con quelli effettivamente posseduti e all'eventuale rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. E' quindi previsto che i titoli definitivamente validati, all'esito dell'ulteriore controllo delle domande da parte del dirigente dell'ufficio scolastico al momento dell'attribuzione dell'incarico, siano utili ai candidati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente. A mente del comma 10 dell'art. 7 O.M. le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, quindi, soggette agli accertamenti d'ufficio e ai controlli previsti dagli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000. Nell'Ordinanza le valutazioni e i controlli disciplinati nel successivo art. 8 prevedono espressamente il confronto tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti e, in quanto diretti a consentire la rettifica del punteggio in senso conforme alla situazione reale, non possono essere riduttivamente intesi come rivolti esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell'Amministrazione. Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi,



ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un’ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento”.

Alla luce di tutti i superiori principi, come efficacemente chiariti ed illustrati da autorevole giurisprudenza, non si può, allora, che concludere per il pieno diritto della ricorrente a vedersi valutati, in seno alla GPS per la disciplina di sostegno valida per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24, l’ulteriore punteggio di 3 punti spettanti per la valutazione della Laurea magistrale in filologia moderna – LM 14.

*

Istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Al fine di prevenire eccezioni ed impugnazioni, si chiede, fin d’ora, l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati, da individuarsi nei soggetti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I fascia della provincia di Catania, biennio scolastico 2022/23 - 2023/24, per la classe di concorso “*Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS*” che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente.

Quanto sopra al fine di giungere a contraddittorio integro all’udienza che verrà fissata dal Giudice designato e, così, evitare un rinvio d’udienza per il solo adempimento d’integrazione fin da adesso effettuabile.

Riguardo alle concrete modalità d’integrazione del contraddittorio, si evidenzia come l’elevato numero (131) dei suddetti controinteressati (tanti quanti sono i candidati compresi tra i 44 punti attualmente posseduti dalla ricorrente e i 47 punti complessivi di cui si chiede l’attribuzione) rende, di fatto, impossibile la notifica nelle forme ordinarie.

Si chiede, quindi, di essere autorizzati alla notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante **pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d’udienza sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell’Istruzione e/o dell’USR Sicilia e/o dell’Ambito Provinciale di Catania** o, in subordine, nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c. ovvero sia mediante pubblicazione di un estratto del ricorso (con inserimento



dei dati identificativi del giudizio nonché dell'udienza di trattazione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ulteriore deposito presso la Casa comunale di Roma.

*

Per tutto quanto sopra ampiamente esposto,

SI CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale del Lavoro di Roma, previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo eventualmente configgente (ai sensi degli artt. 4 e 5 ALL. E L. 2248/1865 e dell'art. 63 DL. Lgs. 165/2001), Voglia:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 3 nella GPS di I fascia "Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado – ADSS" pubblicata dall'Ambito della provincia di Catania per il conferimento degli incarichi di supplenza nel biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica alle relative rettifiche e integrazioni di graduatoria;
- condannare, altresì, la medesima amministrazione scolastica ad assegnare alla ricorrente, ora per allora, gli incarichi d'insegnamento alla stessa spettanti sulla base della graduatoria come sopra rettificata.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si fa espressa riserva di separato giudizio risarcitorio in relazione ai danni economici e professionali subiti dalla ricorrente in conseguenza del mancato svolgimento degli incarichi d'insegnamento cui la stessa avrebbe avuto diritto in relazione alle odierne deduzioni.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. domanda d'inserimento nelle GPS presentata dalla ricorrente il 25/5/2022;
2. titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito il 13/7/2022 mediante TFA;
3. istanza di scioglimento riserva presentata dalla ricorrente il 14/7/2022;
4. Tabella di valutazione A/7 relativa alle *“supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”* allegata all' OM n.112/2022;
5. domanda di iscrizione al corso TFA di specializzazione presentata dalla ricorrente il 31/8/2021;
6. GPS pubblicate con decreto Ambito Catania n. 11302 dell'1/8/2022 ;



7. PEC inoltrata dalla ricorrente il 3/8/2022, con richiesta di attribuzione del punteggio di 3 per titoli culturali nella GPS classe di concorso ADSS;

8. PEC inoltrata dalla ricorrente il 5/8/2022, con richiesta di attribuzione del punteggio di 3 per titoli culturali nella GPS classe di concorso ADSS;

9. bollettino nomine pubblicato dall'Ambito Territoriale di Catania il 16/9/2022 relativo agli incarichi conferiti ai docenti di sostegno - ADSS con punteggio fino a 46 punti;

10. OM n.112/2022;

11. giurisprudenza citata in narrativa.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).

Avv. Fabio Rossi

